



# Trade & Customs Italian Update

Global Indirect Tax Services

Luglio - Settembre, n. 3/2021



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Publicata la Circolare Assonime n. 27/2021 sui conflict minerals

Lo scorso 15 settembre è stata pubblicata la Circolare Assonime n. 27/2021 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al sistema unionale degli obblighi previsti – in capo agli importatori unionali dei c.d. *conflict minerals* – dal Regolamento (UE) n. 2017/821 e, con specifico riferimento ai profili domestici, dal D.Lgs. n. 13/2021.

Come noto, il Regolamento in questione ha istituito particolari obblighi di *due diligence* relativamente alla catena di approvvigionamento dello stagno, del tantalio e del tungsteno, dei loro minerali, nonché dell'oro (c.d. 3TG), il cui commercio è spesso fonte di finanziamento di gruppi armati e terroristici (da qui la denominazione di *conflict minerals*).

La Circolare, quindi, illustra nel dettaglio i relativi obblighi, analizzandone la portata applicativa per tutti gli operatori coinvolti.

Nello specifico, la Circolare sintetizza tali obblighi, ricomprendendoli nelle seguenti categorie: i) obblighi connessi al sistema di gestione; ii) obblighi connessi alla gestione del rischio e iii) obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi; iv) obblighi di comunicazione.

A tal proposito, la Circolare evidenzia che *"l'esame del sistema di due diligence in parola lascia anche intendere come la conformità alle disposizioni in materia doganale si affianchi e si intrecci sempre di più con la trade compliance, richiedendo all'operatore sia lo sviluppo di competenze in entrambe le discipline che la predisposizione di presidi trasversali e tra loro in costante comunicazione"*.

Pertanto, nella medesima Circolare si sottolinea come il rispetto degli obblighi di due diligence previsti dal Regolamento comporti *"la necessità, per gli operatori, di rivedere e aggiornare le proprie procedure aziendali, predisporre e attuare adeguati sistemi di gestione, effettuare una analisi del rischio con conseguenti azioni per eliminarlo o ridurlo, rafforzare il controllo e il monitoraggio dei rapporti con i propri fornitori, acquirenti e partners commerciali, implementare procedure per entrare in relazione con le Autorità competenti e, non da ultimo, aggiornare i propri sistemi informatici per adempiere alle procedure digitalizzate e consentire la connessione con i sistemi predisposti dalle Autorità"*.

Tutte le imprese coinvolte, infatti, sono tenute ad implementare simili misure al fine di garantire il rispetto della disciplina illustrata ed evitare l'irrogazione delle sanzioni previste, a livello interno, dal D.Lgs. n. 13/2021, oltre alle notevoli conseguenze che la violazione di tali obblighi potrà comportare dal punto di vista reputazionale.

### **Entrata in vigore del nuovo Regolamento *dual-use* e pubblicazione della Raccomandazione (UE) n. 2021/1700 della Commissione**

In data 9 settembre 2021, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2021/821 (c.d. **Regolamento *dual-use***), che istituisce un nuovo regime di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (c.d. *dual-use*), sostituendo il precedente Regolamento (CE) n. 428/2009.

Rispetto alla disciplina prevista dal Regolamento (CE) n. 428/2009, il nuovo Regolamento introduce diversi elementi di novità, tra cui si segnalano, in particolare:

- l'aggiornamento delle definizioni di esportatore e di esportazione, armonizzate alle definizioni contenute nella normativa doganale unionale;
- la sottoposizione a controllo dei c.d. 'prodotti di sorveglianza informatica';
- la sottoposizione a controllo di alcune attività di 'assistenza tecnica';
- la previsione di autorizzazioni generali aggiuntive e della nuova 'autorizzazione per grandi progetti';
- la nuova rilevanza attribuita ai Programmi Interni di Conformità (c.d. PIC), necessari ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni globali.

Con riferimento a quest'ultimi, inoltre, si segnala che lo scorso 23 settembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **la Raccomandazione (UE) n. 2021/1700** della Commissione del 15 settembre 2021, contenente orientamenti in merito all'attuazione dei PIC.

In questo senso, la Raccomandazione in questione si pone in continuità con la precedente Raccomandazione (UE) n. 2019/1318, introducendo specifiche linee guida " *al fine di aiutare gli organismi di ricerca e i relativi ricercatori, responsabili della ricerca e personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative dell'UE e nazionali* ".

### **Entrata in vigore delle nuove regole transitorie applicabili nell'area paneuromediterranea (c.d. area PEM)**

Dal 1° settembre 2021 possono trovare applicazione, nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Unione europea e alcuni Paesi dell'area paneuromediterranea (al momento Svizzera Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Albania, Giordania, Palestina, Georgia e Macedonia del Nord), le nuove regole di origine (c.d. Regole Transitorie) elaborate in sede di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (c.d. Convenzione PEM).

Si tratta di regole applicabili in via facoltativa dalle Parti contraenti, che – in via transitoria – coesisteranno con le norme attualmente previste dalla Convenzione PEM, fino alla definitiva entrata in vigore della nuova Convenzione PEM. Gli operatori economici possono pertanto scegliere di avvalersi delle Regole Transitorie ovvero di applicare le attuali norme della Convenzione PEM.

A tal riguardo, lo scorso 25 agosto 2021, la Commissione Europea ha pubblicato il documento *Guidance – Transitional PEM Rules of Origin*, nel quale vengono illustrate le principali novità introdotte con le Regole Transitorie, tra cui si segnalano:

- Introduzione della regola del cumulo totale per la maggior parte dei prodotti;
- Soppressione del principio del '*no duty drawback*' per tutti i beni, eccetto quelli classificati nei capitoli da 50 a 63;
- Semplificazione delle regole di lista. Tra le principali novità in tema vi è l'eliminazione dei requisiti cumulativi, l'introduzione di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE, nonché la presenza di una nuova 'doppia trasformazione' per i tessuti;
- Possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell'origine con l'impiego di valori medi;
- Innalzamento delle percentuali di tolleranza, dal 10% al 15%, per i materiali non originari.
- Sostituzione della regola del trasporto diretto con la più flessibile regola della '*non manipolazione*';
- Applicazione più flessibile delle regole di separazione contabile;
- Eliminazione del certificato EUR.MED. In tema di prove dell'origine, è possibile provare l'origine preferenziale delle merci mediante un certificato EUR.1 o una dichiarazione di origine rilasciata dall'importatore. In via opzionale, è anche ammessa la possibilità di sostituire i certificati di origine con attestati di origine emessi da esportatori registrati (c.d. sistema REX) e di rilasciare e/o presentare prove di origine in formato elettronico.

In ragione delle opportunità recate dall'entrata in vigore di tali regole, quindi, è opportuno che le imprese valutino tutti i potenziali benefici connessi alla loro applicazione, monitorando gli sviluppi futuri e le ulteriori semplificazioni di cui le imprese dell'area PEM potranno avvalersi nei propri scambi.

---

## Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Massimo Fabio**

**Partner responsabile**

**Trade & Customs**

**Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



**Trade & Customs Italian Update** / Luglio - Settembre, n. 3/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.